



COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

INDAGINE CONOSCITIVA

*L'ANAGRAFE TRIBUTARIA NELLA PROSPETTIVA DI UNA RAZIONALIZZAZIONE DELLE
BANCHE DATI PUBBLICHE IN MATERIA ECONOMICA E FINANZIARIA.
POTENZIALITA' E CRITICITA' DEL SISTEMA NEL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE*

AUDIZIONE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Dott.ssa Rossella Orlandi

Roma, 10 maggio 2017, h. 8:30

Palazzo San Macuto, via del Seminario n. 76

Sommario

1. Premessa	3
2. Elaborazione degli indici sintetici di affidabilità	4
2.1 Attività svolta dall’Agenzia delle Entrate.....	4
2.2 La collaborazione dell’Agenzia delle Entrate con SOSE.....	5
2.3 La qualità dei dati del sistema dell’Anagrafe Tributaria e l’intercomunicabilità tra le banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria	7
2.4. La capacità degli indici sintetici di affidabilità di riconoscere eventuali situazioni di crisi delle aziende	9
2.5 Valutazioni dell’Agenzia delle Entrate sul superamento degli studi di settore.....	10
3. Definizione agevolata delle cartelle dell’Agenzia delle Entrate	12
3.1. Tipologia di flussi informativi con Equitalia ai fini della lavorazione delle richieste di definizione agevolata	12
3.2. Tipologia di crediti dell’Agenzia delle Entrate per i quali i contribuenti hanno presentato la richiesta di definizione agevolata.....	12
4. Canone TV nelle bollette elettriche.....	14
5. Il modello 730 precompilato	16
5.1 Tipologia dei dati inseriti nella dichiarazione relativa ai redditi per l'anno 2016 e andamento dei flussi informativi con i contribuenti.....	16
5.2 Andamento dei flussi informativi con i soggetti esterni.....	19
6. Andamento della fatturazione elettronica ed eventuali criticità ancora persistenti. La questione dell’archiviazione delle fatture elettroniche	20
6.1 La fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione.....	20
6.2 La fatturazione elettronica tra privati	21
6.3 L’archiviazione delle fatture elettroniche	22

1. Premessa

Ringrazio il Signor Presidente, gli Onorevoli Senatori e Deputati per l'opportunità che mi viene offerta di intervenire nuovamente sulla razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria, con particolare riguardo all'utilizzo delle banche dati dell'Anagrafe Tributaria nel contrasto all'evasione fiscale.

La mia relazione si concentrerà sui seguenti temi:

- attività svolta dall'Agenzia delle Entrate ai fini dell'elaborazione degli indici sintetici di affidabilità per la promozione dell'osservanza degli obblighi fiscali, per la semplificazione degli adempimenti e per la contestuale soppressione della disciplina degli studi di settore;

- la collaborazione dell'Agenzia delle Entrate con SOSE ai fini dell'elaborazione di tali indici di affidabilità;

- la qualità dei dati del sistema dell'Anagrafe Tributaria e l'intercomunicabilità tra le banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria ai fini dell'elaborazione dei suddetti indici, nonché per la semplificazione degli adempimenti;

- la capacità degli indici di affidabilità a riconoscere eventuali situazioni di crisi delle aziende;

- aspettative dell'Agenzia delle Entrate in relazione all'utilizzo degli indici sintetici di affidabilità nel contrasto all'evasione fiscale. Valutazioni dell'Agenzia sul superamento degli studi di settore;

- tipologia di flussi informativi intercorsi o che potranno intercorrere con Equitalia ai fini della lavorazione delle richieste di definizione agevolata delle cartelle dell'Agenzia delle Entrate;

- tipologia di crediti dell'Agenzia delle Entrate per i quali i contribuenti hanno presentato la richiesta di definizione agevolata;

- ammontare complessivo degli introiti da canone TV inserito nelle bollette elettriche, percentuale di evasione, nonché numero complessivo di richieste di esenzione accolte e loro suddivisione per tipologia;

- il modello 730 precompilato: tipologia dei dati inseriti nella dichiarazione relativa ai redditi per l'anno 2016 e andamento dei flussi informativi con i contribuenti e con i soggetti tenuti a trasmettere i relativi dati all'Agenzia delle Entrate;

- andamento della fatturazione elettronica ed eventuali criticità ancora persistenti. La questione dell'archiviazione delle fatture elettroniche.

2. Elaborazione degli indici sintetici di affidabilità

2.1 Attività svolta dall'Agenzia delle Entrate

Nel corso del corrente anno si continuerà a riservare una particolare attenzione all'attuazione della strategia di gestione della *compliance* per migliorare i risultati ottenuti in termini di gettito, attraverso l'aumento dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e la riduzione dell'invasività dei controlli nei confronti di soggetti considerati a basso rischio.

A tale scopo, verranno poste in essere azioni volte al rafforzamento del rapporto fiduciario con i contribuenti *compliant*, puntando sulla facilitazione degli adempimenti tributari e la crescente qualificazione dei servizi erogati, anche con la finalità di favorire una maggiore competitività delle imprese italiane, nonché l'attrattività degli investimenti in Italia per le imprese estere che intendono operare nel territorio nazionale.

In questo contesto per l'Agenzia assume importanza prioritaria l'elaborazione dei nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale finalizzati a favorire una maggiore *compliance* dichiarativa delle piccole e medie imprese e dei professionisti, in sostituzione degli attuali studi di settore e dei parametri.

L'introduzione dei nuovi indici dovrà ulteriormente favorire il rapporto con i contribuenti interessati che potranno avere un riscontro trasparente della correttezza dei propri comportamenti fiscali attraverso una nuova metodologia statistico-economica che stabilirà il grado di affidabilità/*compliance* su una scala da 1 a 10.

I contribuenti che risulteranno "affidabili" avranno accesso a significativi benefici premiali, come ad esempio l'esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale andranno a sostituire gli attuali studi di settore¹ e i parametri e a regime interesseranno oltre 4 milioni di operatori economici.

Sulla base delle attività di sperimentazione effettuate si rileva che sarà possibile valutare non solo il grado di affidabilità dei ricavi e dei compensi, ma anche del valore aggiunto e del reddito, per numero di addetti impiegati nel processo produttivo.

I primi 70 indici dovrebbero essere approvati entro dicembre 2017 e i restanti 80 entro il 2018.

Le attività dirette all'elaborazione dei nuovi indici sono state illustrate alla Commissione degli esperti per l'elaborazione degli studi di settore in occasione delle riunioni svoltesi in data 7 dicembre 2016, 7 marzo 2017 e 4 aprile 2017.

Sono previsti, secondo un calendario che nei prossimi giorni sarà inviato alle Organizzazioni di categoria e pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate, specifici incontri con i rappresentanti delle Associazioni di categoria e professionali, finalizzati all'analisi e alla condivisione delle metodologie di realizzazione dei nuovi indici e dei relativi risultati applicativi, elaborati utilizzando la banca dati degli studi di settore, opportunamente anonimizzata.

In relazione alla semplificazione degli adempimenti dichiarativi, invece, si osserva che risulta confermato anche per i prossimi anni l'impegno nella riduzione delle informazioni da chiedere ai contribuenti cui oggi si applicano gli studi di settore e che in futuro saranno interessati dagli indici di affidabilità.

2.2 La collaborazione dell'Agenzia delle Entrate con SOSE

L'Agenzia è stata ed è impegnata in una sinergica attività di confronto con SOSE al fine di analizzare le risultanze delle attività di sperimentazione effettuate in relazione agli indici di affidabilità, approfondendo in particolare le tematiche afferenti i modelli di business, le

¹ Come previsto dall'art. 7-bis, comma 2 del decreto legge del 22 ottobre 2016, n. 193, contestualmente all'adozione degli indici di cui al comma 1 cesseranno di avere effetto, al fine dell'accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

funzioni di stima e gli indicatori elementari di anomalia, e per individuare e fornire le basi dati ritenute dalla stessa necessarie per le attività di elaborazione.

Conseguentemente è stato definito, sulla base di uno specifico progetto condiviso con la SOSE, l'impegno contrattuale per la realizzazione, nel 2017, di 70 indici di affidabilità.

Inoltre, l'Agenzia si è attivata effettuando specifici momenti di approfondimento con la SOSE e la SOGEI in relazione ai diversi aspetti tecnici ed informatici, correlati alla elaborazione della diversa documentazione da produrre con riferimento agli indici di affidabilità e dei relativi software di ausilio.

In particolare, sono stati costituiti specifici tavoli tecnici con il compito di approfondire le seguenti tematiche:

- a) gestione dei processi di lavoro che interessano l'Agenzia delle entrate, la SOSE e la SOGEI;
- b) struttura dei software di supporto agli utenti e alle diverse articolazioni dell'Amministrazione Finanziaria interessate;
- c) struttura delle informazioni e dei prodotti informativi da rendere disponibili all'esterno (contribuenti, intermediari, organizzazioni di categoria, ecc.).

Infine, si evidenzia che anche la verifica delle fonti informative esterne al sistema della fiscalità che risultano, di volta in volta, di interesse per la fase di costruzione e di elaborazione degli indici viene effettuata in completa sinergia con la SOSE, sulla base degli approfondimenti sulle risultanze delle attività di analisi che la stessa sta realizzando.

Nell'ambito dei tavoli tecnici in precedenza menzionati si stanno anche valutando le ipotesi applicative degli indici, con riguardo ai profili qualitativi dei dati disponibili nel sistema dell'Anagrafe tributaria, nonché ai vincoli tecnologici che condizionano l'interscambiabilità degli stessi.

In particolare, per la realizzazione e l'applicazione degli indici sarà necessario attingere sia a dati già disponibili in Anagrafe tributaria sia a dati di fonti esterne, quali banche dati di amministrazioni, università, enti ed istituti di ricerca.

Con riferimento ai dati già disponibili, ad esempio, è previsto l'utilizzo dei dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI).²

Con riguardo ai dati di fonte esterna, invece, dovrebbero, tra gli altri, essere utilizzati quelli presenti nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA) al fine di realizzare l'indice applicabile all'attività di trasporto di merci su strada.

2.3 La qualità dei dati del sistema dell'Anagrafe Tributaria e l'intercomunicabilità tra le banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria

La qualità dei dati - relativa sia ai dati dei processi amministrativi di competenza dell'Agenzia, sia ai dati provenienti da enti esterni - rappresenta un presupposto essenziale per garantire la qualità di tutti gli indicatori derivati, quali gli indici sintetici di affidabilità, e contemporaneamente per raggiungere gli obiettivi di semplificazione per i contribuenti degli adempimenti richiesti, anche tramite servizi pre-elaborati (quali la dichiarazione precompilata) e sempre più personalizzati.

In tale contesto l'Agenzia delle Entrate lavora costantemente, di concerto con il partner tecnologico Sogei, alla qualità dei dati gestiti, sia attraverso la rilevazione di indicatori di qualità dei dati interni ed esterni e l'esecuzione di azioni puntuali, sia attraverso la realizzazione di iniziative progettuali tese a razionalizzare l'architettura del patrimonio informativo nella disponibilità dell'Agenzia ed a garantirne la qualità.

In particolare, le iniziative di razionalizzazione hanno l'obiettivo di migliorare la gestione dei dati in termini di efficienza (minimizzazione delle ridondanze, miglioramento dei tempi di elaborazione), disponibilità, tempestività (aggiornamento delle informazioni) e governo (rappresentazione delle informazioni e delle loro caratteristiche).

² In particolare, per lo sviluppo dell'indice di affidabilità fiscale afferente le società immobiliari, si ipotizza di utilizzare i dati delle quotazioni OMI relative al 2016, nonché i perimetri delle zone OMI in formato KML (a partire dal 2010) e i "Volumi di compravendita Immobiliare" (in particolare il Numero di Transazioni Normalizzato – NTN – e l'indice di Intensità Mercato Immobiliare – IMI – per le annualità dal 2008 al 2015 su base comunale).

L’Agenzia dispone infatti di un ingente patrimonio informativo costituito da basi dati *core* fortemente strutturate, da basi dati derivate per la razionalizzazione dei servizi di reperimento delle informazioni, da basi dati informative per fini di analisi e reporting, e da basi dati popolate dai flussi informativi provenienti da altri Enti.

Le iniziative progettuali relative alla qualità dei dati comportano in particolare uno sforzo e una focalizzazione specifica sui flussi informativi provenienti da altri enti, per due principali motivazioni: innanzitutto, per i dati esterni il controllo di qualità è nativamente più complesso per la molteplicità degli attori e per l’impossibilità da parte dell’Agenzia di governare del tutto i processi di generazione del dato; inoltre, il dato esogeno, di cui sia garantita la qualità, rivestirà sempre più una rilevanza crescente nei processi amministrativi di competenza dell’Agenzia, in linea con le normative fiscali e di quelle relative alla privacy.

Gli interventi eseguiti e pianificati mirano a consolidare un modello che definisca i processi di gestione della qualità, i processi di controllo, le dimensioni di interesse, le metriche e strumenti sempre più efficienti di misurazione.

Il processo di monitoraggio e controllo del livello di qualità dei dati provenienti da enti esterni si basa su: controllo di qualità al momento della ricezione, feedback automatici verso gli enti esterni per la segnalazione di comunicazioni errate, rilevazione di feedback degli utilizzatori del dato.

A completamento dell’analisi di qualità è possibile misurare gli indici di qualità intrinseca della comunicazione in relazione a regole predefinite dall’Agenzia e rese note agli enti fornitori nelle specifiche tecniche di interscambio informativo.

Il grado di qualità estrinseca del dato è determinabile attraverso il confronto dei dati delle singole comunicazioni con altre informazioni disponibili in Agenzia nonché dai feedback degli utilizzatori dei dati.

Infine, in base alla centralità del contribuente e in linea con l’obiettivo di garantire un’esatta correlazione tra dati esterni e dati dell’Anagrafe Tributaria, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile a circa 13.000 soggetti (tra cui banche, assicurazioni, altri operatori finanziari, enti pubblici, gestori di utenze) servizi per la verifica di codici fiscali e partite IVA, che nel solo 2016 hanno consentito la verifica di circa 570.000.000 di posizioni nelle

varie banche dati nella titolarità dei predetti soggetti, realizzando un modello virtuoso di miglioramento continuo di questo particolare dato che rappresenta la chiave identificativa del singolo contribuente.

2.4. La capacità degli indici sintetici di affidabilità di riconoscere eventuali situazioni di crisi delle aziende

L'ambito temporale di analisi dei dati necessari per la costruzione degli indici sarà notevolmente ampliato rispetto a quello utilizzato per gli studi di settore e per i parametri: lo stesso sarà infatti esteso a 8 annualità per poter cogliere l'andamento del ciclo economico e congiunturale e ottenere stime più efficienti e precise.

Il nuovo modello di stima, in sostanza, dovrebbe cogliere l'andamento ciclico e, quindi, non dovrebbe essere più necessario predisporre ex-post specifici correttivi congiunturali così come, invece, avviene per gli studi di settore.

Inoltre, per cogliere a pieno le differenze fondamentali che derivano dalle diverse combinazioni delle funzioni operative d'impresa e professionali sono stati individuati dei modelli di business, che andranno a combinarsi con una maggiore interpretabilità economica dei coefficienti stimati (in termini di elasticità) e di migliore aderenza dei risultati alla realtà economica, grazie a una stima dei ricavi/compensi e del valore aggiunto per addetto, realizzata con l'utilizzo di una funzione di produzione di tipo Cobb-Douglas.

La nuova metodologia consentirà, infine, di personalizzare i risultati per singolo contribuente sulla base degli effetti individuali calcolati con il nuovo modello di stima.

I nuovi indici di affidabilità consentiranno anche di mettere a disposizione dei contribuenti specifiche funzionalità di audit e *benchmark* con le quali potranno valutare le proprie performance aziendali.

In particolare, l'analisi di *benchmark* permetterà ai contribuenti di ottenere una specifica valutazione del posizionamento strategico della propria attività con riferimento al contesto competitivo in cui si opera e ai gruppi di soggetti concorrenti dinamicamente individuati.

2.5 Valutazioni dell’Agenzia delle Entrate sul superamento degli studi di settore

Agli indici saranno correlati, in relazione ai diversi livelli di affidabilità, specifici benefici per i contribuenti, da individuare con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Al riguardo, l’Agenzia è impegnata a fornire sul tema il proprio supporto tecnico ai competenti Uffici del Ministero.

In particolare si sta riflettendo su quali benefici riconoscere e come graduarli in termini di semplificazione degli adempimenti, di esclusione dei controlli, con particolare riguardo agli accertamenti basati su presunzioni o elementi indicativi di capacità contributiva e di riduzione dei termini di decadenza per l’attività di accertamento.³

I contribuenti dovrebbero poter integrare i dati dichiarativi per migliorare il valore dell’indice sintetico di affidabilità anche al fine di accedere agli specifici benefici correlati e graduati rispetto ai diversi livelli di affidabilità.

A tal fine, infatti, si dovrebbero potere indicare ulteriori elementi positivi di reddito ai fini delle imposte sui redditi con effetti per l’imposta regionale sulle attività produttive, determinando altresì un corrispondente maggior volume di affari ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Nel contempo, proseguirà l’attività di comunicazione ai contribuenti di elementi e informazioni per consentire, anche prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, di correggere errori ed omissioni, rafforzando il rapporto fiduciario con gli stessi e facendo emergere spontaneamente basi imponibili.

Gli *alert* preventivi continueranno a costituire un’attività assolutamente centrale ai fini della deterrenza, anche al fine di riservare i controlli più invasivi alle attività e ai settori a maggior rischio, concentrando gli sforzi nell’attività di contrasto alle frodi e agli illeciti fiscali internazionali.

All’attività di promozione della *tax compliance* sarà, poi, affiancata un’attività di controllo nei confronti dei contribuenti che risultano meno affidabili; in particolare, nei

³ Come già riferito in occasione dell’audizione del 5 aprile 2017 presso la VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati sulle tematiche relative al “Contrasto all’evasione fiscale”.

confronti dei contribuenti con più rilevante rischio fiscale saranno disposti accessi, verifiche e controlli, concordando l'impegno anche con la Guardia di Finanza, per garantire un adeguato presidio su tale platea di contribuenti.

Contribuenti e intermediari autorizzati avranno a disposizione le informazioni relative all'applicazione degli indicatori elementari di affidabilità e al relativo indice sintetico accedendo al Cassetto fiscale; il Report di affidabilità personale, per ciascun contribuente, mostrerà l'indice sintetico di affidabilità derivante dall'analisi dei modelli di acquisizione dati compilati per i periodi di imposta interessati e riporterà in forma grafica il sistema di indicatori elementari di affidabilità e di anomalia

Si prevede inoltre di pubblicare sul sito internet dell'Agenzia i seguenti Report informativi relativi sull'andamento dei settori economici interessati dagli indici sintetici di affidabilità fiscale:

- Report Economico di settore, che offrirà una fotografia dei principali settori dell'economia, attraverso la descrizione sintetica della struttura e delle dinamiche del settore di riferimento;
- Report di Audit e Benchmark, che illustrerà i risultati delle analisi effettuate sulla nuova piattaforma di condivisione dei dati delle imprese italiane soggette agli indici di affidabilità;
- Report di affidabilità di settore, che per ciascun settore economico riporterà l'Indice sintetico di affidabilità mediamente conseguito dalle imprese del settore nei periodi di imposta interessati;
- Report analisi note aggiuntive, che offrirà un'analisi e una classificazione delle note trasmesse in formato testuale dai contribuenti in specifiche aree tematiche. L'obiettivo è quello di far emergere le problematiche caratteristiche del settore in esame.

3. Definizione agevolata delle cartelle dell’Agenzia delle Entrate

3.1. Tipologia di flussi informativi con Equitalia ai fini della lavorazione delle richieste di definizione agevolata

Con riferimento all’articolo 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, al fine di recepire le dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata presentate dai contribuenti, l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia hanno predisposto un aggiornamento dello “stato della riscossione” e degli attuali flussi informativi che intercorrono tra i due Enti.

L’invio dei flussi aggiornati è già operativo e, nello specifico, prevede la comunicazione da parte di Equitalia di una nuova tipologia di provvedimento di sospensione dell’attività di recupero coattivo e della relativa revoca, nel caso in cui la definizione non si perfezioni. Allo scopo di garantire un tempestivo aggiornamento delle banche dati dell’Agenzia delle Entrate a disposizione degli uffici centrali e periferici per la lavorazione dei carichi iscritti a ruolo, è stato concordato che l’invio dei citati provvedimenti avvenga con una cadenza giornaliera.

Un ulteriore aggiornamento dei flussi informativi tra l’Agenzia delle entrate ed Equitalia è in corso di definizione con lo scopo di registrare nei sistemi dell’Agenzia anche le informazioni relative ai pagamenti effettuati dai contribuenti ed al perfezionamento della definizione agevolata, dati essenziali per l’emissione dei provvedimenti di sgravio da parte dell’Agenzia delle Entrate e per consentire l’eliminazione delle evidenze sui sistemi dei crediti corrispondenti alle quote discaricate.

3.2. Tipologia di crediti dell’Agenzia delle Entrate per i quali i contribuenti hanno presentato la richiesta di definizione agevolata

Vorrei fornire alcuni dati relativi alle tipologie di crediti che i contribuenti hanno indicato nelle istanze di adesione alla definizione agevolata, che tengono conto degli elementi acquisiti da Equitalia.

E' stata effettuata una proiezione dell'incidenza delle differenti tipologie di imposte amministrate dall'Agenzia delle entrate oggetto delle richieste di adesione alla definizione agevolata.

Sono stati, a tal fine, elaborati i carichi contenuti all'interno di un campione significativo di cartelle e di avvisi di accertamento esecutivo affidati dall'Agenzia delle entrate (riferiti a più del 50% delle istanze pervenute e già registrate sul sistema informativo di Equitalia Servizi di Riscossione Spa alla data del 6 maggio 2017).

L'incidenza percentuale delle imposte sul reddito delle persone fisiche è pari al 41,9%, seguita dall'imposta sul valore aggiunto (35,7%). La percentuale si attesta al 13,1% per gli "altri" crediti (es. Irap, imposta di registro e addizione comunale all'Irpef) e all'8,9% per le imposte sul reddito delle persone giuridiche.

Classe Imposta	incidenza % delle differenti tipologie di crediti all'interno delle istanze di definizione agevolata già acquisite nei sistemi informatici dell'AdR
IMPOSTE REDDITO PERSONE FISICHE	41,9%
IMPOSTE REDDITO PERSONA GIURIDICA	8,9%
IVA	35,7%
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	0,4%
ALTRO	13,1%
Totale complessivo	100,0%

4. Canone TV nelle bollette elettriche

La legge di stabilità 2016 ha profondamente modificato la disciplina del canone di abbonamento alla televisione per uso privato.⁴

Dallo scorso anno, infatti, è stata introdotta una nuova presunzione di detenzione dell'apparecchio televisivo nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica. Per superare tale presunzione i contribuenti che non detengono un televisore devono presentare una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, che ha validità annuale.

La stessa legge di stabilità ha previsto nuove modalità di pagamento del canone tv che, per i titolari di utenza elettrica nel luogo di residenza, avviene mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche, in dieci rate mensili, da gennaio ad ottobre di ogni anno.

Per il 2016, primo anno di avvio del nuovo sistema di riscossione del canone, nella prima fattura emessa successivamente al 1° luglio sono state addebitate cumulativamente tutte le rate di canone scadute nel periodo gennaio-luglio (70 euro) per poi proseguire con l'addebito delle successive rate (10 euro al mese) fino ad ottobre.

L'Agenzia delle Entrate, insieme a tutti gli attori coinvolti nel nuovo processo di gestione del canone, ha profuso uno straordinario impegno per l'attuazione della riforma e i dati ad oggi disponibili sulle operazioni effettuate nel 2016 confermano il successo dell'iniziativa. Si pensi che in pochi mesi è stato sviluppato un sistema completamente automatizzato di interscambio delle informazioni necessarie all'addebito del canone in fattura tra l'Agenzia delle Entrate, la Rai e le imprese elettriche, per il tramite del Sistema Informativo Integrato gestito da Acquirente Unico.

La riforma, inoltre, ha comportato una completa rivisitazione delle procedure amministrative e organizzative di gestione del tributo.

⁴ Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Per fornire il massimo supporto ai cittadini, considerate le significative novità introdotte, sono stati potenziati i canali di assistenza dell’Agenzia delle Entrate, della Rai e delle stesse imprese elettriche, anche mediante l’utilizzo di moderne forme di comunicazione come i *social media*.

Relativamente ai dati sulle operazioni effettuate dalle imprese elettriche nel 2016 va premesso che il processo di addebito del canone in fattura, di riscossione e di riversamento da parte delle imprese elettriche, è dinamico ed è condizionato sia dalla diversa cadenza dei cicli di fatturazione delle imprese stesse sia dal rispetto delle scadenze di pagamento da parte dei cittadini. E’ quindi possibile che un contribuente paghi nel 2017 una fattura relativa al 2016 oppure che un importo fatturato nel 2016 sia riversato all’erario nel 2017 (ad esempio per i canoni incassati nel mese di dicembre 2016 il riversamento da parte delle imprese elettriche è avvenuto a gennaio 2017).

Tutto ciò premesso, dai flussi di rendicontazione trasmessi dalle imprese elettriche risulta addebitato nel 2016 un importo pari a circa 2.268 milioni di euro, di cui risulta riscossa, entro il 31 dicembre 2016, una somma pari a circa 2.143 milioni di euro. Emerge, quindi, che solo il 5% dell’importo complessivamente addebitato non è stato pagato dai cittadini entro il 31 dicembre 2016, percentuale sostanzialmente in linea con il tasso di morosità per i consumi di energia elettrica e fermo restando che parte di tali somme non pagate potranno ancora essere rimosse nel 2017 a seguito delle attività di sollecito.

Sempre per l’anno 2016, risulta riversato dalle imprese elettriche, al netto delle compensazioni esercitate per rimborsi ai cittadini e per riversamenti in eccesso, un totale di 2.123 milioni di euro di competenza dello stesso 2016, comprensivi anche della quota relativa alla tassa di concessione governativa.

Vanno, poi, considerati anche 18 milioni di euro versati direttamente, mediante modello F24, dai contribuenti che non disponevano di un’utenza elettrica di tipo domestico residenziale.

L’importo complessivamente versato, a titolo di canone tv 2016, ammonta quindi a circa 2.141 milioni di euro.

In merito al numero di richieste di esenzione dal pagamento del tributo, per l'anno 2016 sono state accolte circa 547 mila dichiarazioni sostitutive di non detenzione dell'apparecchio televisivo (circa 485 mila dichiarazioni, invece, nel 2017), nonché circa 566 mila dichiarazioni di presenza di altra utenza elettrica per l'addebito (questo tipo di dichiarazione non va ripetuta annualmente).

Per l'anno 2016, infine, risultano esenti dal pagamento del canone circa 131 mila cittadini ai sensi dell'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (ultrasettantacinquenni con un reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro) e circa 5 mila contribuenti per effetto di convenzioni internazionali.

Si evidenzia, infine, che nell'ambito del rapporto sull'evasione fiscale del 2016, in corso di definizione da parte dell'Agenzia delle Entrate in collaborazione con la Rai e il Dipartimento Finanze, sarà stimata la percentuale di evasione del canone tv ad uso privato nonché il recupero di gettito derivante dalle nuove modalità di versamento tributo.

Dai primi risultati disponibili è comunque evidente come nel 2016 ci sia stato un notevole recupero di gettito (da 16,5 milioni di abbonati nel 2015 si è passati a circa 22 milioni di soggetti addebitati nel 2016) che ha già consentito, tra l'altro, una significativa riduzione dell'importo del canone annuo per i cittadini, passato da 113,5 euro nel 2015 a 100 euro nel 2016 e a 90 euro nel 2017.

5. Il modello 730 precompilato

5.1 Tipologia dei dati inseriti nella dichiarazione relativa ai redditi per l'anno 2016 e andamento dei flussi informativi con i contribuenti.

Dal 18 aprile l'Agenzia ha messo a disposizione della totalità dei contribuenti persone fisiche la dichiarazione precompilata 2017, attraverso l'utilizzo delle informazioni di cui dispone con riferimento agli oneri deducibili e detraibili, alle certificazioni dei sostituti d'imposta e agli immobili.

A partire dal 2 maggio il contribuente, mediante l'apposita applicazione *web*, può accettare la dichiarazione precompilata proposta oppure modificarla ed inviarla entro il 24

luglio, nel caso del modello 730. Il Modello Redditi, invece, può essere inviato a partire dall'11 maggio e fino al 2 ottobre.

Quest'anno la dichiarazione precompilata, rispetto all'anno precedente, è stata arricchita con maggiori informazioni, in particolare per quanto riguarda le spese sanitarie.

E' stata, infatti, ampliata la platea di soggetti tenuti alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie. Sono presenti, per il primo anno, sia le spese per l'acquisto di farmaci presso farmacie e parafarmacie, sia le spese sostenute per le prestazioni rese dagli ottici, dagli psicologi, dagli infermieri, dalle ostetriche, dai tecnici sanitari di radiologia medica e dalle strutture autorizzate a fornire i servizi sanitari ancorché non accreditate.

Inoltre, come nuovi oneri detraibili, la dichiarazione precompilata 2017 contiene le spese veterinarie comunicate dalle farmacie, dalle parafarmacie e dai veterinari e le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni dei condomini, che sono comunicate all'Agenzia delle Entrate dagli amministratori di condominio.

Questi nuovi oneri vanno ovviamente ad aggiungersi a quelli già presenti negli scorsi anni, ovvero gli interessi passivi sui mutui in corso, i premi assicurativi, i contributi previdenziali e assistenziali, i contributi versati per i lavoratori domestici, le spese universitarie, le spese funebri, i contributi versati alla previdenza complementare e i bonifici riguardanti le spese per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica degli edifici (diversi da quelli effettuati sulle parti comuni dei condomini), oltre alle spese sanitarie comunicate all'Agenzia delle Entrate da medici e odontoiatri, dalle Aziende Sanitarie Locali, dalle Aziende Ospedaliere, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dai Policlinici universitari, dai Presidi di specialistica ambulatoriale, dalle Strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa e dagli altri Presidi e Strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari.

Inoltre, sono presenti anche gli oneri detraibili sostenuti dal contribuente e riconosciuti dal sostituto, riportati nella Certificazione Unica, nonché quelli ricavati dalla dichiarazione dello scorso anno che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (per esempio, le spese per ristrutturazioni edilizie o risparmio energetico).

In un'ottica di sempre maggiore semplificazione degli adempimenti tributari, per la dichiarazione precompilata di quest'anno sono state apportate ulteriori migliorie e implementazioni all'applicazione *web*, sia per aumentare le funzionalità a disposizione dei contribuenti sia per consentire ad un maggior numero di utenti di usufruire dell'applicazione in modo semplice ed immediato.

Infatti, il contribuente oltre a visualizzare, accettare, modificare, integrare e inviare la dichiarazione precompilata 2017, quest'anno potrà consultare e, se necessario, correggere con una dichiarazione integrativa la precompilata dello scorso anno, purché la stessa sia stata inviata tramite l'applicazione *web*.

L'ulteriore novità del 2017 è che i contribuenti per i quali non è stato possibile predisporre o rendere disponibile la dichiarazione precompilata (ad esempio l'erede che presenta la dichiarazione per conto del deceduto) avranno la possibilità di presentare direttamente la propria dichiarazione, senza dati precompilati, in modo semplice, senza dover scaricare *software* o rivolgersi ad un intermediario.

Inoltre, per quanto riguarda la dichiarazione presentata in forma congiunta, da quest'anno entrambi i coniugi potranno:

- compilare e inviare una propria dichiarazione correttiva o integrativa partendo dai dati presenti nella dichiarazione 730 congiunta trasmessa;
- compilare e inviare un proprio modello Redditi aggiuntivo contenente unicamente i quadri RM, RT e RW.

I singoli utenti che hanno visualizzato i dati contenuti nella dichiarazione nelle prime settimane dall'apertura dell'applicazione web dedicata alla precompilata, fino alla data dell'8 maggio, sono stati circa 1 milione e 300 mila per un totale di circa 2,6 milioni di accessi. Tra questi, circa 2.500 accessi sono riferibili alla nuova funzionalità riservata agli eredi. La maggior parte dei contribuenti ha effettuato l'accesso tramite le credenziali Fisconline (circa il 53 per cento) o INPS (circa il 37 per cento). I dati a disposizione evidenziano che alla data dell'8 maggio sono state già inviate circa 181 mila dichiarazioni, mentre circa 193 mila dichiarazioni sono state accettate o modificate ma non ancora inviate.

5.2 Andamento dei flussi informativi con i soggetti esterni

I dati pervenuti dagli enti esterni e confluiti nella dichiarazione precompilata 2017 sono circa 900 milioni, ovvero 200 milioni in più rispetto all'anno precedente.

Nello specifico, l'incremento delle informazioni messe a disposizione è dovuto all'aumento considerevole dei dati riguardanti le spese sanitarie - circa 700 milioni di comunicazioni - con un incremento rispetto allo scorso anno del 34,6%, quando le spese sanitarie si sono attestate su 520 milioni di informazioni. Ciò grazie all'ampliamento delle voci di spesa già evidenziate, tra cui le spese sanitarie per i farmaci da banco e per le prestazioni erogate dagli ottici, dalle parafarmacie e dagli psicologi.

Questi dati equivalgono ad un importo delle spese sanitarie detraibili, messe a disposizione dei contribuenti, pari a 29 miliardi di euro, circa il doppio dello scorso anno. Il numero totale dei documenti fiscali inviati, relativi alle spese sanitarie per l'anno d'imposta 2016, ammonta a 690 milioni.

Per quanto riguarda gli altri flussi informativi, sono pervenuti:

- 15,8 milioni di comunicazioni di avvenuto bonifico relative a bonus per ristrutturazioni, arredo e risparmio energetico;
- 4 milioni di comunicazioni relative a contributi versati alle forme di previdenza complementare;
- più di 3 milioni di comunicazioni riguardanti le spese universitarie;
- circa 600 mila comunicazioni concernenti le spese funebri;
- più di 8 milioni di comunicazioni relative ad interessi passivi;
- 3,3 milioni di comunicazioni per quanto riguarda i contributi versati per i collaboratori domestici;
- 4,4 milioni di dati relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali;
- circa 94 milioni di comunicazioni relative a premi assicurativi;
- circa 3 milioni di dati concernenti rimborsi delle spese sanitarie.

A questi dati vanno aggiunte le informazioni trasmesse a partire dall'anno di imposta 2016, ovvero:

- circa 33 mila comunicazioni relative ai rimborsi delle spese universitarie;

- circa 5,6 milioni di dati inviati dagli amministratori di condominio con riferimento alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni dei condomini.

Per completezza va rappresentato che ai dati affluiti dagli enti esterni si aggiungono, analogamente agli anni pregressi, le informazioni fiscali già presenti in Anagrafe tributaria, quali, ad esempio, i versamenti effettuati con il modello F24, i dati relativi alle compravendite immobiliari e ai contratti di locazione registrati nonché i dati derivanti dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e trasmessi dai sostituti d'imposta con riguardo alle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, pensioni e compensi per attività occasionali di lavoro autonomo (circa 61 milioni di Certificazioni Uniche).

6. Andamento della fatturazione elettronica ed eventuali criticità ancora persistenti. La questione dell'archiviazione delle fatture elettroniche

6.1 La fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione

I numeri della fatturazione elettronica verso la PA, che registriamo in quanto gestori del Sistema di Interscambio, mostrano un quadro positivo dell'intero processo: dall'avvio del servizio ad oggi,⁵ il Sistema ha ricevuto e correttamente gestito circa 65,6 milioni di file fattura; di questi, circa 60,9 milioni sono stati consegnati alle pubbliche amministrazioni destinatarie; nei primi mesi del 2017 sono stati gestiti mediamente circa 2,5 milioni di file fattura al mese. La fatturazione elettronica verso la PA procede quindi nel senso della stabilità, con un tasso di scarto che si è progressivamente ridotto.

Negli ultimi mesi, sono state introdotte due importanti innovazioni: l'introduzione da dicembre 2016 di nuovi più stringenti controlli formali eseguiti dal SdI, ai fini dell'aumento della qualità dei dati delle fatture, e soprattutto l'evoluzione del tracciato *FatturaPA* ai fini del supporto anche della fatturazione B2B a partire dal gennaio 2017, in linea con il D.Lgs. 127/2015. Tali interventi non hanno determinato un significativo aumento del tasso di scarto la cui media da dicembre 2016 ad aprile 2017 è del 5,02% e che per il mese di aprile si è

⁵ I dati riportati sono aggiornati al 30 aprile 2017.

attestata al 2,94%.⁶ La sostanziale invarianza degli scarti (con piccoli incrementi rispetto ai valori precedenti a tali innovazioni, del tutto fisiologici e anzi più bassi delle aspettative), unita con la constatazione che le due transizioni sono avvenute senza impatti rilevanti sugli attori in gioco, conferma che le novità sono state bene assorbite sia dalle pubbliche amministrazioni che dai loro fornitori; tale risultato è il frutto di un lavoro costante di monitoraggio, miglioramento continuo e anche di comunicazione verso le PA e il mercato.

Il Sistema negli oltre due anni di esercizio non ha registrato diminuzioni del livello qualitativo del servizio erogato: a fronte di ciascun file inviato, il trasmittente riceve una comunicazione dopo un tempo medio inferiore alle 3 ore.

Le fatture sono state emesse da circa 944mila fornitori e sono state consegnate a oltre 62mila “uffici virtuali” di 23mila amministrazioni pubbliche, valori che tendono costantemente ad aumentare nel tempo.

6.2 La fatturazione elettronica tra privati

Con i provvedimenti del 28 ottobre 2016 e del 27 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche per la trasmissione dei dati delle fatture da parte dei contribuenti IVA in attuazione delle disposizioni recate, rispettivamente, dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 127 del 2015 e dall’articolo 4 del decreto legge n. 193 del 2016. Al riguardo, i citati provvedimenti hanno “allineato” – dal punto di vista tecnico – termini, modalità tecniche e informazioni, contenute nelle fatture, da trasmettere tanto per i contribuenti che decidono di esercitare l’opzione stabilita dal decreto legislativo n. 127 quanto per coloro che non la esercitano.

In tal senso, mi preme ricordare che i contribuenti IVA potranno – di fatto – superare l’adempimento comunicativo dei “dati” delle fatture emesse e ricevute qualora emettano e ricevano le loro fatture elettronicamente utilizzando il Sistema di Interscambio e le regole tecniche (formato, modalità di trasmissione, sistema di notifiche) già in uso per la

⁶ Per una corretta interpretazione del fenomeno, per il calcolo di tali valori sono stati esclusi per il solo mese di aprile 2017 i dati relativi ad un unico fornitore che per errore ha trasmesso nel mese un ingente numero di file fattura quasi interamente duplicati.

fatturazione verso la Pubblica Amministrazione: in questo caso, infatti, l’Agenzia tratterrà automaticamente i dati stabiliti dai citati provvedimenti.

In tal modo, quindi, tali soggetti supereranno implicitamente l’adempimento comunicativo dei dati fattura e, se avranno esercitato l’opzione di cui al citato decreto legislativo n. 127 del 2015, accederanno agli ulteriori incentivi (tra cui i rimborsi prioritari e la riduzione di un anno dei termini di accertamento nel caso in cui i pagamenti delle operazioni attive e passive avvengano in modalità tracciata).

La messa a disposizione del Sistema di Interscambio per la veicolazione delle fatture elettroniche anche tra privati non è stata l’unica azione che il decreto legislativo n. 127 del 2015 ha definito per stimolare e supportare i contribuenti IVA italiani ad adottare la fatturazione elettronica in luogo di quella cartacea. Infatti, ricordo ancora che già da luglio dello scorso anno è stato messo a disposizione dei contribuenti il servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche, accessibile dal sito dell’Agenzia, previa autenticazione mediante le credenziali dell’Agenzia, con SPID o con la Carta Nazionale dei Servizi; il servizio è utilizzabile anche per le fatture verso la Pubblica Amministrazione per le quali è già integrato con il Sistema di Interscambio.

A dieci mesi dalla messa in onda, il servizio è stato utilizzato da più di 55 mila utenti i quali hanno generato 500 mila fatture; 13 mila contribuenti hanno sottoscritto l’accordo di servizio per delegare gratuitamente all’Agenzia la conservazione delle proprie fatture elettroniche e ad oggi sono circa 85 mila le fatture elettroniche conservate.

6.3 L’archiviazione delle fatture elettroniche

Per quanto riguarda il tema dell’archiviazione delle fatture elettroniche - confermando la distinzione tra archiviazione e conservazione già discussa nelle precedenti audizioni dell’Agenzia a questa illustre Commissione - ricordo che la nuova formulazione dell’articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2010 prevede che gli obblighi di conservazione ai fini fiscali siano soddisfatti per le fatture elettroniche che transitano attraverso il Sistema di Interscambio e che vengono memorizzati dall’Agenzia delle Entrate.

Ebbene, per attuare questa ultima disposizione, l’Agenzia delle Entrate dovrà realizzare un servizio di memorizzazione dei file fattura che transitano attraverso il SdI, sia per le fatture alla PA che per le fatture tra privati, che prevederà le funzioni di ricerca, estrazione e scarico dei file fattura da parte dei soggetti autorizzati.

Coerentemente con la realizzazione del sistema da parte del nostro partner tecnologico Sogei, potrà essere emanato il relativo provvedimento, a cui la norma rimanda per definire termini e modalità di memorizzazione e di esibizione delle fatture elettroniche da parte dell’Agenzia delle Entrate. Naturalmente tale provvedimento conterrà indicazioni di carattere funzionale relativamente al sistema che verrà messo a disposizione agli utenti e, qualora necessari, gli eventuali aspetti di natura esclusivamente fiscale e di competenza dell’Agenzia legati al servizio di memorizzazione.